



# FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 Roma  
tel. 06 6876662 - fax 06 6878819 - info@sagunsa.it

Prot. n. 793/cm/14

Al Dott. **Riccardo Turrini VITA**  
Direttore Generale del Personale  
e della Formazione del D.A.P.  
ROMA

OGGETTO: Congedo parentale. Trattamento economico dei primi trenta giorni.  
Personale del Comparto Ministeri.

Con lettera circolare n. 0127422 del 04/04/2012, codesta Direzione Generale ha riformato *in peius* le disposizioni di cui alla lettera circolare del 12 dicembre 2001 n.3568/6018, relative al trattamento economico dei primi trenta giorni di congedo parentale del personale del Comparto Ministeri, uniformandole all'orientamento espresso dall'A.R.A.N. con nota del 9 ottobre 2013.

Sul punto la scrivente O.S. osserva quanto segue.

Il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 32, comma 1, lett. a) conferisce il diritto al congedo parentale di sei mesi alla madre, nei primi otto anni di età del bambino.

Quanto al trattamento economico, il successivo art. 34 dispone che per detto periodo spetta, fino al terzo anno di vita del figlio, il 30% della retribuzione, mentre dal terzo all'ottavo anno (in cui pure il congedo è consentito) l'indennità del 30% della retribuzione è dovuta solo se l'interessato sia titolare di reddito inferiore ad una certa soglia.

Il dettato del contratto collettivo del comparto Ministeri, reca un trattamento più favorevole, consentito dal medesimo D.Lgs. n. 151, art. 1, comma 2 che fa salvi appunto i trattamenti più favorevoli stabiliti dai contratti collettivi.

L'art. 10, comma 2 lettera c) del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 dispone: "Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 1 e successive modifiche e integrazioni, per le lavoratrici madri, o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili

anche in modo frazionato, non riducono le ferie sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile.....”

Il contratto conferisce quindi il diritto alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al “periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 1”, il quale lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino.

**Detto richiamo, inequivocabile, induce a ritenere che la retribuzione piena per trenta giorni spetti anche se il bambino ha superato i tre anni.** Detta interpretazione non è poi smentita dalle altre disposizioni di cui all'art. 10 del CCNL. Infatti il successivo comma d) prevede l'assenza retribuita fino ai tre anni del bambino, ma si riferisce al diverso caso contemplato dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 4 ossia al caso di malattia del bambino, in cui si concedono trenta giorni di assenza retribuita per ciascuno degli anni fino al terzo, per malattie del bambino.

A conferma di ciò, vi è un orientamento giurisprudenziale riconosciuto da varie sentenze dei Tribunali della Repubblica e della Cassazione (sentenza n. 1424/11 del Tribunale di Sassari, sentenza n./2014 del Tribunale di Treviso, ordinanza n. 3606 del 07/03/2012 della Corte di Cassazione etc).

Alla luce di quanto sopra, la scrivente O.S., a tutela dei legittimi interessi dei propri associati, nonché al fine di prevenire inutili e dispendiosi contenziosi, chiede alla S.V. la revisione della circolare sopracitata, riconoscendo ai lavoratori il diritto alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni di congedo parentale entro gli otto anni di età del bambino.

Si resta in attesa di assicurazioni al riguardo.

Roma, 23 ottobre 2014.

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(Roberto Martinelli)

